

**CONTRATTO D'APPALTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'IGEA SPA PER IL PERIODO DAL 30/04/2013 AL 31/01/2016**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ - in Iglesias, presso la Sede operativa dell'IGEA S.p.A. in Località Campo Pisano

**Tra**

l'IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, località Campo Pisano, P. IVA 01660730928 – C.F. e N° iscrizione del Registro Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata "Stazione Appaltante"

**e**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. 45, P. IVA., C.F. e N° iscrizione del Registro Imprese di \_\_\_\_\_, rappresentata in questo atto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ con poteri di rappresentanza di seguito chiamata "Assicuratore"

**PREMESSO**

- a) CHE con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il \_\_\_\_\_, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del \_\_\_\_\_, la stazione appaltante ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'IGEA Spa, per il periodo dal 30.04.2013 al 31.01.2016;
- b) CHE l'Impresa \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad espletare i servizi oggetto del presente contratto ed eseguire i servizi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) CHE l'Impresa \_\_\_\_\_ dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di Gara, dal Capitolato Tecnico, \_\_\_\_\_, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) CHE l'Impresa \_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) CHE l'Impresa \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ha presentato la cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_, dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**  
**VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione dei servizi è regolata:
  - dal D.Lgs. 163/2006;
  - dal D.P.R. 207/2012;
  - dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati;
  - dal Disciplinare di Gara;
  - dal Capitolato Tecnico \_\_\_\_\_;
  - dall' offerta Economica dell'Impresa;e, per quanto non previsto:
  - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

**ART. 2**  
**INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva o più favorevole all'IGEA.

**ART. 3**  
**OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha per oggetto la copertura assicurativa dei rischi connessi all'attività esercitata dall'IGEA Spa, analiticamente definiti dalle condizioni di assicurazione esplicitate nel Capitolato tecnico, accettati dall'Assicuratore, che si intende qui integralmente recepito.  
Alle predette coperture sono aggiunte tutte le estensioni indicate nel Capitolato tecnico.

**ART. 4**  
**DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto, con annessa la relativa polizza, avrà la durata di 33 mesi con decorrenza dalle ore 24,00 del 30.04.2013 alle ore 24,00 del 31.01.2016, cessando a termine di detto periodo, senza obbligo di disdetta.
2. E' facoltà dell'IGEA, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società la proroga delle assicurazioni in essere, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione delle nuove assicurazioni; in tal caso la società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni.

**ART. 5**  
**MASSIMALI**

1. Per la copertura assicurativa l'Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato Tecnico, \_\_\_\_\_ e nelle offerte economiche.

**ART. 6**  
**CLAUSULA BROKER**

1. L'IGEA ha nominato broker del presente contratto la Società GBA Granara & C. Brokers di Assicurazioni Srl, con sede in Cagliari, Via Concezione n.3, al fine di assisterla nella gestione del presente contratto e dei relativi sinistri e di curare l'esazione e la trasmissione dei premi e gestire i rapporti con l'Assicuratore, così come espressamente previsto all'art. 27 del Capitolato Tecnico.
2. I compensi sono determinati in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalla compagnia di assicurazione aggiudicataria del presente contratto, nella misura del 5% sul premio imponibile.

**ART. 7**  
**PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

1. Il premio complessivo è determinato in Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00).  
Il premio, come sopra determinato, è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. Pertanto, l'Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., nonché la revisione di cui all'art. 1664 c.c..
2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
3. Se l'IGEA non paga i premi o le rate di premio successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
4. Qualora il premio non sia corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non saranno indennizzati dall'Assicuratore.

**ART. 8**  
**PAGAMENTI**

1. Il pagamento dei premi di cui al precedente art. 7 sarà effettuato per il tramite del broker, con effetto liberatorio per l'IGEA. L'Assicuratore è tenuto al rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice CIG. \_\_\_\_\_ dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria.

**ART. 9**  
**RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE NOMINATO DALL'IGEA**

1. L'IGEA nomina il Rag. Giorgio Pasqualini Responsabile dell'esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui ai capitolati tecnici – polizze assicurative.
3. Il Responsabile dell'esecuzione presiede l'esecuzione del contratto e si rapporta con il broker e tramite esso con il/i referente/i, che deve/ono essere obbligatoriamente indicato/i dall'IMPRESA, sia per l'applicazione e gestione contrattuale delle polizze, sia per la liquidazione tempestiva dei sinistri.

**ART. 10**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal Responsabile dell'esecuzione, per il tramite del broker, e in ogni caso ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.03.2013.

**ART. 11**  
**AVVIO D'URGENZA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'IGEA può disporre l'esecuzione anticipata del contratto nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

**ART. 12**  
**TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

1. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.
2. In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA o ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'IGEA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'IGEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'IMPRESA o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'IGEA può pagare anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'IMPRESA.

4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura dell'IGEA e sottoscritte dagli interessati.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, l'IGEA provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all'IMPRESA, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive riguardi l'eventuale subappaltatore, l'IGEA pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006 dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico.

**ART. 13**  
**SICUREZZA DEL LAVORO, OSSERVANZA DI NORME**  
**PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

1. L'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
3. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo complessivo stimato dell'appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA.
4. L'IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
5. L'IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. L'IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

**ART. 14**  
**SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. COASSICURAZIONE.**

1. L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.
2. L'importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltate deve comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto.
3. Poiché l'IGEA non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all'IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.
6. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.
7. E' consentita la coassicurazione, con la garanzia di un riparto integrale del rischio.

**ART. 15**  
**RECESSO E RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui l'Assicuratore si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi discendenti dall'applicazione, esecuzione o interpretazione del presente Contratto, l'IGEA ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società ed al Broker.
2. Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata con la quale l'IGEA ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.  
Nell'ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall'IGEA nel corso dell'annualità assicurativa, l'Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.

**ART. 16**  
**CESSIONE DEL CREDITO**

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Assicuratore nei confronti dell'IGEA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, a condizione che:
  - a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'IGEA;
  - b) l'IGEA non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
  - c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.L'IGEA in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
2. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Assicuratore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'IGEA si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

**ART. 17**  
**RESPONSABILITA' CIVILE E CAUZIONE**

1. La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente Contratto. Ai sensi dell'art. 113, codice dei contratti pubblici, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Assicuratore ha costituito deposito cauzionale mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ pari ad Euro \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed acquisita all'atto della stipula del presente Contratto. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell'IGEA a seguito della verifica - da parte dell'Ufficio Fornitori dell'IGEA - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi

contrattuali.

**ART. 18**  
**FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

**ART. 19**  
**ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell'Assicuratore.

Iglesias, li 22.04.2011

Per la Stazione Appaltante  
**L'Amministratore Unico**  
(Giovanni Battista Zurru)

---

Per l'impresa  
**Il Procuratore**

---